REGOLAMENTO (CEE) N. 766/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/85 per quanto riguarda la data d'inizio, in Spagna, degli acquisti d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 1308/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 3, punto 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/85 della Commissione, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 21 ottobre 1985 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 611/86 (5), ha autorizzato gli acquisti d'intervento di quarti posteriori nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che dal rilevamento dei prezzi di mercato in Spagna è emerso che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/85 sono soddisfatte anche in questo stato membro ; che si possono pertanto autorizzare, per la Spagna, gli acquisti d'intervento dei suddetti prodotti, che occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2913/85 ; che, data la situazione del mercato nello stato membro in causa e allo scopo di facilitare la transizione dal regime d'intervento spagnolo a quello comunitario, è necessario anticipare l'inizio degli acquisti d'intervento, spostandolo alla data sotto indicata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'inizio dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/85 è modificato come segue :

« 1. A decorrere dal 21 ottobre 1985 e, per la Spagna, dal 17 marzo 1986,... ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 16.
(4) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 31.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 37.